

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1989

Rifinanziamento dell'articolo 3, comma 15, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la ricostruzione del centro storico di Ariano Irpino

ONOREVOLI SENATORI. – La ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 procede, in alcuni settori, con difficoltà e notevoli ritardi. È il caso specifico della ricostruzione dei centri urbani e delle loro componenti storiche, laddove gli strumenti edilizi devono necessariamente essere frutto di studi approfonditi e di attente e circostanziate indagini, sì da preservare bene le risorse ambientali conciliandole con il bisogno di abitazioni moderne che sostituiscano in maniera adeguata e compatibile le vecchie ed ormai inagibili strutture immobiliari. La difficoltà della redazione di piani particolareggiati e di recupero di centri storici ha fatto sì che le risorse disponibili – in particolare quelle della legge n. 219 del 1981, anche sulla base del

riparto CIPE fino a tutto il 1992 – siano andate sinora tutte o in massima parte a vantaggio delle ricostruzioni rurali, per le quali non esistono ovviamente ostacoli e pregiudiziali di natura urbanistica. A soffrire di tale «drenaggio» a favore delle campagne è stato in particolare il centro storico urbano di Ariano Irpino per il quale si è rivelata addirittura necessaria una normativa specifica, solo grazie alla quale è stato possibile ricostruire un rione centrale, quello chiamato Valle, particolarmente sinistrato (articolo 3, comma 15, della legge n. 730 del 1986, come integrato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987).

Va ricordato, per il caso di specie, il ruolo determinante svolto dal consorzio omonimo –

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio Comparto Valle - che, previa soluzione dei contrasti fra i privati aventi diritto, ha consentito la ricostruzione del rione nella sua interezza; donde l'opportunità, per il futuro, di favorire l'attività dei consorzi già costituiti che sono garanzia di rapidità e di efficienza.

Attualmente le risorse di cui alle due leggi appena citate sono pressochè esaurite e comunque del tutto inadeguate, mentre i fondi disponibili in base alla legge n. 219 del 1981 sono appena sufficienti (e nemmeno del tutto) a fronteggiare

l'erogazione dei contributi diretti alle ricostruzioni rurali. Questa situazione è destinata a protrarsi per diversi anni, stante il notevole numero di progetti edilizi rurali già approntati ed in attesa delle somme a contributo.

Per il centro storico di Ariano Irpino occorre quindi un rinnovato impegno «mirato», sull'esempio dei citati provvedimenti legislativi del 1986 e del 1987, e che riservi i mezzi finanziari a zone e progetti urbani che, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente trascurati e compromessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione del centro urbano di Ariano Irpino, con priorità per i consorzi costituiti in attuazione dei piani di recupero previsti dall'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1990, l'accantonamento: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale»; quanto a lire 10 miliardi per gli anni 1991 e 1992, l'accantonamento: «Adeguamento antisismico degli edifici nelle zone a rischio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.